



In Lussemburgo i punti di contatto e i membri della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale ("la rete") sono descritti di seguito.

Punti di contatto

- Un **punto di contatto nominato presso la procura generale** ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), che svolge i compiti di "cooperazione giudiziaria" derivanti dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), dall'articolo 5, paragrafo 2, lettere da a) a c), e dall'articolo 5, paragrafi 3 e 4, della decisione 2001/470/CE del Consiglio relativa all'istituzione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, modificata dalla decisione n. 568/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009.

Il magistrato che opera presso la procura generale gestisce le richieste di informazioni e di cooperazione giudiziaria nell'ambito della rete.

Il punto di contatto presso la procura generale funge anche da autorità centrale, in particolare nel contesto del regolamento (CE) n. 4/2009 e della convenzione dell'Aia del 2007 sull'esecuzione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia.

- Un **punto di contatto nominato presso il ministero della Giustizia** svolge i compiti amministrativi derivanti dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), dall'articolo 5, paragrafo 2, lettere d) ed e), dall'articolo 5, paragrafi 3 e 4, e dagli articoli 14, 15 e 18, della decisione 2001/470/CE del Consiglio relativa all'istituzione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, modificata dalla decisione n. 568/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009.

Garantisce il seguito amministrativo, il coordinamento e la comunicazione con la Commissione europea, in particolare con il segretariato della rete, nonché con i membri della rete a livello nazionale.

Membri della rete:

- gli **esperti** designati a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della decisione 2001/470/CE del Consiglio relativa all'istituzione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale;

- gli **ordini professionali** designati a norma degli articoli 2 e 5 bis della decisione 2001/470/CE del Consiglio relativa all'istituzione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, modificata dalla decisione n. 568/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009:

gli **ufficiali giudiziari** (*huissiers de justice*), rappresentati dall'Ordine degli ufficiali giudiziari (*Chambre des huissiers de justice*) del Granducato di Lussemburgo;

gli **avvocati** (*avocats*), rappresentati dall'Ordine degli avvocati di Lussemburgo (*Barreau de Luxembourg*) e dall'Ordine degli avvocati di Diekirch (*Barreau de Diekirch*);

i **notai** (*notaires*), rappresentati dalla Camera dei notai (*Chambre des notaires*) del Granducato di Lussemburgo.

Interazione tra i punti di contatto e i membri della rete

Il Lussemburgo non dispone di una rete formalizzata a livello nazionale.

I membri della rete sono invitati alle riunioni della rete in base all'ordine del giorno di tali riunioni.

Gli scambi di informazioni e il coordinamento tra i membri e i punti di contatto della rete avvengono per via elettronica o per telefono.

Ultimo aggiornamento: 31/03/2023

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.